



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI EBOLI

Elaborato n.2 CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe BARRELLA

Il Progettista
Geom. Girolamo MIRRA

Collaboratori
Geom. Giuseppe D'AMBROSIO
Sig.ra Lucia ANNUNZIATA



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

Sommario

Art. 1 – Oggetto della concessione	3
Art. 2 – Durata dell'affidamento	3
Art. 3 – Consistenza dell'impianto.....	3
Art. 4 – Potenzialità dell'impianto.....	4
Art. 5 – Ammontare della concessione.....	4
Art. 6 – Esecuzione del contratto	5
Art. 7 – Garanzia provvisoria e definitiva	5
Art. 8 – Verifica di conformità	6
Art. 9 – Personale.....	7
Art. 10 – Responsabilità e obblighi a carico del gestore	8
Art. 11 – Obblighi del concedente	11
Art. 12 – Apertura impianto	12
Art. 13 – Responsabile tecnico di gestione.....	12
Art. 14 – Manutenzione ordinaria	12
Art. 15 – Manutenzione programmata.....	13
Art. 16 – Manutenzione straordinaria	13
Art. 17 – Riparazione dei guasti.....	14
Art. 18 – Fermo tecnico	14
Art. 19 – Divieto all'impresa di modificare le opere prese in consegna	14
Art. 20 – Magazzini ricambi - officina	15
Art. 21 – Massimo conferimento ammesso e quantitativo minimo garantito.....	15
Art. 22 – Corrispettivo di gestione.....	15
Art. 23 – Modalità di pagamento corrispettivo di gestione e cessione del credito.....	15
Art. 24 – Voci di costo a carico del gestore.....	16
Art. 25 – Voci di costo a carico del concedente	16
Art. 26 – Penali	16
Art. 27 – Smaltimenti	17
Art. 28 – Gestione impianto di trattamento del percolato	17
Art. 29 – Visite all'impianto da parte di terzi	17
Art. 30 – Danni a terzi	17
Art. 31 – Sorveglianza.....	18
Art. 32 – Adempimenti al termine della concessione	18
Art. 33 – Cause di risoluzione	18
Art. 34 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 35 – Trattamento dei dati personali.....	19
Art. 36 – Elezione domicilio legale, controversie e foro competente	20
Art. 37 – Spese	20
Art. 38 – Norme di chiusura	20



ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU con biodigestione aerobica, per complessive tonnellate 20.000 per anno, distinte in circa 15.050 tonnellate/anno di FORSU e circa 4.950 tonnellate/anno di frazione strutturante, di cui saranno garantite almeno le quantità prodotte dal Comune di Eboli pari complessivamente a circa 4.600 tonnellate/anno.

L'impianto è esistente ed è nella proprietà esclusiva del Concedente ed è sito nella Zona P.I.P. del Comune di Eboli.

L'impianto è stato autorizzato all'esercizio definitivo con decreto dirigenziale della Regione Campania n.215 del 1.08.2014, in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche autorizzate con decreti dirigenziali n.156 del 8.07.2015, n.168 del 16.07.2015 e n.142 del 6.09.2016.

ART. 2

DURATA DELL' AFFIDAMENTO

La durata è fissata in anni 3 (TRE) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna dell'impianto, redatto in contraddittorio e comprensivo di apposito stato di consistenza dell'intero impianto.

E' consentita la proroga/prosecuzione, a discrezione del Concedente, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs 50/2016, per un periodo massimo di UN ANNO, a seconda delle esigenze del medesimo Concedente.

La durata della concessione è comunque subordinata ai seguenti aspetti:

1. all'attuazione del contratto di concessione, sottoscritto in data 16.11.2010 tra il Comune di Eboli e la società Desar Energia Srl, avente ad oggetto l'affidamento in concessione della progettazione e la costruzione dell'intervento di implementazione di una fase di gestione anaerobica all'impianto di compostaggio di che trattasi per il trattamento della frazione organica della raccolta differenziata di RSU e la gestione ventennale dell'intero impianto, compresa la parte destinata al compostaggio. Pertanto, indipendentemente dalla durata dell'affidamento della presente gara, è stabilita la cessazione automatica del contratto di cui al presente Capitolato Speciale, all'atto del verificarsi delle condizioni stabilite dal sopra citato contratto sottoscritto in data 16.11.2010. In tal caso, l'Aggiudicatario non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, ne' compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione contrattuale;
2. all'attuazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti con trasferimento delle competenze all'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi delle Leggi Regionali n.5/2014 e n.14 del 26.05.2016. Pertanto, indipendentemente dalla durata dell'affidamento della presente gara, è stabilita la cessazione automatica del contratto di cui al presente Capitolato Speciale, all'atto del subentro del gestore unico, che sarà individuato dall'Autorità di Ambito, ai sensi della Legge Regione Campania n.14/2016.

Il contratto, quindi, sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06). In tal caso, l'Aggiudicatario non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, ne' compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione contrattuale.

ART. 3

CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

La configurazione dell'impianto esistente oggetto della presente concessione, la conformazione delle varie linee di lavorazione dei rifiuti, le caratteristiche dei vari sistemi e impianti per il trattamento



delle arie esauste e delle acque di scarico, le specifiche della varie macchine e apparecchiature e dei vari sistemi ausiliari, sono indicate nella relazione tecnica generale allegata al presente capitolato speciale nonché nei documenti tecnici messi a disposizione presso l'impianto e disponibili alla visione durante il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti.

ART. 4

POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO

La potenzialità autorizzata dell'impianto è di 20.000 tonnellate/anno, di cui circa 15.050 tonnellate/anno di FORSU e circa 4.950 tonnellate/anno di frazione strutturante.

Il Concedente ne garantisce minime 4.600 tonnellate/anno, di cui 4.400 t/anno di FORSU e 200 t/anno di strutturante.

Le eventuali tonnellate superiori al quantitativo minimo garantito di 4.600,00 saranno pagate dal Concedente allo stesso prezzo unitario offerto in sede di gara per il Comune di Eboli dall'aggiudicataria.

La fase di gestione provvisoria e avviamento ha consentito di ottimizzare la gestione dei processi e i flussi dei materiali ricevuti così da mettere a punto i processi produttivi nelle diverse fasi di cui sono composti. In sede di progetto la capacità complessiva dell'impianto è stata calcolata sulla base delle ipotesi progettuali iniziali e dei calcoli stimati anche in considerazione delle caratteristiche delle matrici da trattare e relative modalità di raccolta nei circuiti urbani di gestione delle frazioni organiche da raccolta differenziata. Alla data odierna, dopo un congruo periodo di esercizio dell'impianto, si ritiene che le suddette valutazioni potrebbero essere aggiornate e riviste alla luce delle esperienze fatte nel periodo di gestione intercorso, e anche sulla base delle valutazioni delle caratteristiche dei rifiuti ricevuti, del livello di impurità presenti, e della regolarità dei conferimenti, mantenendo ancora ampi margini di sicurezza operativa.

Pertanto, è consentita la possibilità all'aggiudicatario di aumentare la capacità annua di trattamento dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU, previa autorizzazione da parte del Concedente.

In tal caso l'aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà provvedere a redigere il relativo progetto e ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio.

Per l'eventuale incremento dei conferimenti, rispetto all'attuale potenzialità di 20.000 tonnellate/annue, l'aggiudicatario dovrà riconoscere al Concedente un ristoro annuo corrispondente al prodotto di € 15,00 per le tonnellate conferite dal Comune di Eboli in un anno, per ogni 1000 tonnellate aggiuntive di FORSU/strutturante autorizzate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per un conferimento annuo di 4.600 tonnellate da parte del Comune di Eboli, l'aggiudicatario dovrà corrispondere un ristoro annuo pari € 69.000 per ogni 1000 tonnellate aggiuntive di FORSU/strutturante autorizzate.

Il ristoro complessivo dovuto dall'aggiudicatario si compenserà con il corrispettivo che il Concedente deve corrispondere per i propri conferimenti. L'eventuale differenza dovrà essere corrisposta al Comune di Eboli.

ART. 5

AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

L'importo annuo della concessione a base d'asta ascende ad **€/anno 1.988.750,00 complessivi**, come riportato nel Piano Economico Finanziario allegato. Per cui, sulla base del periodo di affidamento (tre anni) l'importo complessivo a base d'asta ammonta ad **€ 5.966.250,00**, oltre l'eventuale proroga.

L'importo unitario a base d'asta, su cui formulare l'offerta, è **50,00 euro/tonnellata, soggetto a ribasso**, riferito al costo unitario di conferimento per i rifiuti organici prodotti dal Comune di Eboli, stimati in complessive 4.600 t/anno, di cui 4.400 di FORSU e 200 di frazione strutturante.



ART. 6 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione della prestazione seguirà la stipulazione del contratto e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, volture, certificazioni, contratti, licenze ed i relativi rinnovi a scadenza, occorrenti per la gestione complessiva dell'impianto.

L'esecuzione anticipata della prestazione potrà essere autorizzata, dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, ricorrendo le condizioni di cui al D.Lgs n.50/2016.

Il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Concedente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario è unico responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero del Comune e del proprio personale da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'aggiudicatario non può sospendere il servizio richiesto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune committente e/o per ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, restando a suo carico tutti gli oneri e responsabilità, compresi quelli per interruzione di pubblico servizio e quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, con le modalità stabilite nell'art.93 del D.Lgs n.50/2016.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs n.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.



La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il Concedente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, per la garanzia provvisoria.

Il Concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'espletamento delle attività non svolte dal gestore nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Concedente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Concedente, che può aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della Concessione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 8

VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il direttore dell'esecuzione procederà alla verifica di conformità ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine di accertare la regolare esecuzione della prestazione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica potrà essere effettuata mediante controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è avviata fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, proseguirà fino all'ultimazione della prestazione e dovrà concludersi entro i successivi 60 giorni, salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

Il certificato di verifica di conformità sarà rilasciato a condizione che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Qualora siano riscontrati difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore del contratto, sarà assegnato un termine per adempiere.

E' fatta comunque salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede dell'accertamento di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

A seguito di emissione del certificato di verifica di conformità si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Le spese relative alla verifica di conformità sono a carico dell'esecutore del contratto.

ART. 9 PERSONALE

1. L'Affidatario è obbligato:

- a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
- b) a ricollocare gli operatori alle dipendenze della ditta appaltatrice uscente, già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ivi compresa la Direttiva CE 2001/23 "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa", ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere, il cui elenco è riportato nell'Allegato 9, nel rispetto della procedura relativa al trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 del codice civile e comunque del CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene ambientale; le condizioni stabilite nel predetto CCNL e quelle ulteriori eventualmente concordate nella procedura di cessione dovranno essere garantite anche nel prosieguo del rapporto di lavoro, salvo che esse siano sostituite dalle previsioni di altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'Affidatario, sempreché del medesimo livello. L'inosservanza di tale obbligo legittimerà il Comune alla risoluzione immediata del contratto senza che l'Affidatario possa avanzare pretese di risarcimento di danni o di indennizzi;
- c) a osservare e a far osservare al personale le norme che interverranno durante la durata del contratto, ivi comprese quelle comunali, con particolare riferimento alle materie della gestione dei rifiuti, dell'igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione con i servizi oggetto del contratto.

L'affidatario si impegna ad inquadrare il personale con il contratto del Settore Ambientale FISE ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti della legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti i profili saranno verificati e attribuiti al personale secondo la specifica mansione lavorativa.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

In caso di ottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dal Concedente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Concedente medesimo comunicherà alla ditta ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la sospensione dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni al Concedente, né ha titolo a risarcimento danni.

Resta inteso che la Ditta aggiudicataria risponde dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 35, commi 28 ss. del Decreto – Legge n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, che il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Il personale attualmente impiegato presso l'impianto di compostaggio è inquadrato con il contratto FISE Ambiente e sono impegnati attualmente n. 8 operatori, di cui si riportano i relativi livelli di inquadramento:

	Mansione	Livello di inquadramento	n.
1.	Responsabile impianto	Impiegato – 8 liv	1
2.	Operatore pesa	Impiegato – 6A	1
3.	Operatore pesa	Impiegato – 3A	1
4.	Operatore pala meccanica	Operaio – 3B	3
5.	Addetto guardiana	Operaio – 3B	1
6.	Addetto pulizie	Operaio – 1 liv.	1
SOMMANO			8

Al personale di cui sopra va aggiunto il Direttore/Responsabile dell'esecuzione del contratto, il cui onere finanziario, da equipararsi al costo di un 8 livello impiegato, è posto a carico della Ditta aggiudicatrice. Il direttore/responsabile dell'esecuzione del contratto, i cui requisiti minimi sono equiparati a quelli posseduti dal Responsabile Tecnico, e così come definiti nell'ambito della disciplina dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. Ambiente 28 aprile 1998 n. 406) e del Disciplinare allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 81 del 09/03/2015 relativa alle "Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg." è nominato dal Concedente ed è una figura ritenuta necessaria per attribuire a un soggetto esperto e qualificato il controllo delle procedure, delle operazioni e degli strumenti di lavoro adottati dalla impresa aggiudicataria nonché degli adempimenti relativi alla gestione del contratto.

ART. 10

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

L'Affidatario è responsabile:

- del perfetto svolgimento delle attività, dei beni mobili e immobili consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle attività, secondo quanto disposto dalla legge.



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

L'affidatario, altresì, è obbligato a garantire la corretta gestione dell'impianto mediante le seguenti principali attività/azioni di seguito indicate:

1. acquisire tutte le autorizzazioni, certificazioni, contratti, licenze ed i relativi rinnovi a scadenza, occorrenti per la gestione complessiva dell'impianto prima dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
2. corrispondere al Concedente il contributo di ristoro ambientale previsto dall'art. 28 della L.R. 28.03.2007 n.4 e disciplinato dal Regolamento regionale del 27.07.2012 n.8;
3. gestione di tutte le operazioni di identificazione, pesata e registrazione dei rifiuti conferiti, di tutti i materiali e rifiuti in uscita dall'impianto, compilazione di tutti i documenti previsti dalle normative vigenti, formulari registro di carico e scarico e ogni documento necessario o richiesto dal Concedente;
4. eseguire il processo di trattamento dei rifiuti conferiti così come previsto dal documento autorizzativi;
5. effettuare il controllo di ogni carico di rifiuti in arrivo all'impianto e segnalare alla direzione dell'Ente quelli contenenti quantitativi anomali di rifiuti ingombranti o comunque non trattabili, per consentire alla stessa società di contestare ai conferitori il loro improprio o abusivo conferimento e l'addebito di eventuali maggiori spese di smaltimento e/o risarcimento dei danni;
6. segnalare alla direzione dell'Ente ogni mancato trattamento dei rifiuti giornaliermente conferiti in impianto e le motivazioni di tali mancati trattamenti;
7. garantire in ogni tempo la disponibilità in perfetto stato di funzionamento di tutte le macchine operatrici e gli automezzi speciali asserviti all'impianto, comprese le relative attrezzature, assicurando la loro manutenzione programmata ed ordinaria, le riparazioni sollecite in caso di guasto e quant'altro occorrente per il loro regolare utilizzo, compresi i carburanti, affinché le stesse siano sempre immediatamente impiegabili per le attività previste ed anche nelle situazioni di emergenza;
8. salvaguardare l'impianto nella sua interezza ed assicurare la custodia diligente di tutti i beni, nessuno escluso, ricevuti in consegna per la conduzione dell'impianto e/o comunque facenti parte o presenti all'interno del medesimo;
9. effettuare tutte le manutenzioni previste dall'apposito programma di manutenzione proposto dal gestore e sottoscritto dall'Ente che terrà conto principalmente di tutti gli interventi previsti dal conduttore di ogni singola macchina e dall'esperienza maturata nella conduzione di simili impianti;
10. effettuare tutti gli interventi di ripristino delle anomalie e/o guasti garantendo tempi e qualità degli interventi;
11. fornire al Concedente tutti i dati di processo e di produzione, compreso tempi e motivazioni delle varie fermate durante le fasi di produzione superiori a 120 minuti;
12. redigere e tenere aggiornato il **Registro delle Manutenzioni**, da cui risulti con precisione l'entità, la tipologia e le date di tutti i principali interventi eseguiti a carico delle macchine, attrezzature e strutture dell'impianto avute in consegna ed in uso per la gestione. Ogni intervento ivi registrato dovrà essere controfirmato dal Direttore di gestione. Tale registro dovrà essere aggiornato e conservato presso l'ufficio dell'impianto a disposizione di tutti gli Enti di controllo, nonché trasmesso mensilmente al Concedente;
13. segnalare al Concedente ogni variazione delle caratteristiche dei prodotti dell'impianto e proporre ogni possibile modifica occorrente allo stesso per migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la produzione in generale;
14. adottare ogni cautela ed ogni presidio richiesti dalla legislazione vigente e comunque necessari per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori, delle persone che siano comunque addette ai lavori o che intervengano per conto dell'Ente, ivi comprese le persone da questa preposte a direzioni, rilievi, misurazioni, controlli, assistenza e sorveglianza lavori, nonché delle persone che, debitamente autorizzate, accedano all'impianto;
15. segnalare al Concedente ogni eventuale caso di infortunio sul lavoro;



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

16. denunciare tempestivamente e senza indugio alle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti per materia e per territorio, oltre che al Concedente, eventuali furti e danni che si verificassero a carico dell'impianto e delle persone, all'interno del medesimo. In ogni caso il gestore sarà tenuto all'immediato ripristino/reintegro di quanto occorra garantire la funzionalità, l'esercizio e la sicurezza dell'impianto medesimo e di coloro che vi operano;
17. porre in essere, fermo restando quanto previsto in materia di manutenzioni di cui al punto 7 e 8, ogni attività ed intervento necessari per prevenire, evitare od eliminare un pericolo grave ed imminente, non altrimenti evitabile, e ciò senza previa autorizzazione dell'Ente;
18. garantire il rispetto di tutti i limiti imposti dalle leggi, norme tecniche ed autorizzazioni vigenti tanto per le emissioni gassose in atmosfera che per gli scarichi liquidi in fognatura curando la gestione e la manutenzione di tutti gli impianti, sia di captazione che di depurazione:
 - 18.1. dell'aria proveniente dagli ambienti di lavoro e dalle aie di ossidazione della sostanza organica;
 - 18.2. delle acque di processo (acque nere) e delle acque meteoriche (acque grigie) di dilavamento delle aree scoperte;
19. evitare in ogni momento la dispersione di rifiuti all'esterno dei fabbricati, la costituzione di accumuli abusivi o impropri di rifiuti o materiali di qualsiasi natura, lo spargimento sul terreno di qualsiasi sostanza, la produzione di odori, fumi o rumori molesti, e qualsiasi altro possibile inquinamento o danno ambientale che possa determinare sanzioni, condanne, conseguenze sul piano delle autorizzazioni e inagibilità dell'impianto;
20. eseguire la regolare manutenzione del sistema antincendio, compreso la centrale delle pompe, ai fini della salvaguardia e del mantenimento di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti e/o prescritte dai Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi;
21. garantire l'effettuazione di tutte le analisi previste dal monitoraggio e controllo concordato con gli Enti di Controllo, in particolare:
 - analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso;
 - analisi merceologiche sulle varie frazioni in uscita dall'impianto;
 - analisi chimico-fisico delle varie frazioni in uscita;
 - analisi dei percolati;
 - analisi impianti sul biofiltro;
 - analisi degli ambienti di lavoro;
 - tutte le analisi previste dalle normative vigenti;
22. a dotare il personale di tutte le attrezzature di officina necessarie, oltre a quelle già in dotazione all'impianto, per la sostituzione delle parti di usura delle varie apparecchiature, nonché per l'effettuazione della manutenzione programmata e delle ordinarie e straordinarie (se effettuate direttamente) e le riparazioni occorrenti;
23. assicurare la periodica derattizzazione di tutta l'area e di tutti gli edifici e/o locali di pertinenza dell'impianto come pure, ed ancora a proprie spese, all'effettuazione di qualsiasi intervento straordinario qualora si avvertisse, ciò nonostante, la presenza anomala di topi o ratti;
24. assicurare la disinfezione delle stesse aree e/o locali e le necessarie disinfestazioni per mosche e zanzare ogni qualvolta ciò sia necessario a garantire la salubrità ed igienicità dei medesimi;
25. stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da consegnare, prima della sottoscrizione del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 - 25.1. verso terzi: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Affidatario fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione del contratto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

essendo alle dipendenze dell'Affidatario, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ogni singolo sinistro;

25.2. verso il Comune: dovrà prevedere il risarcimento dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. La polizza dovrà prevedere anche i danni alle cose in consegna e custodia all'Affidatario a qualsiasi titolo o destinazione compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per ogni sinistro;

25.3. verso prestatori di lavoro: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione del contratto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Affidatario, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ciascun prestatore di lavoro;

25.4. per inquinamento: dovrà prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Affidatario sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del contratto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa dovrà estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Affidatario, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non dovrà essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00).

L'Affidatario resterà unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 10 % del dato iniziale.

26. assicurare la guardiania dell'intero stabilimento e di tutte le attrezzature facenti parte dello stesso nonché a sopportare i danni diretti e indiretti derivanti sia dall'impianto che all'Ente in conseguenza all'eventuale mancato funzionamento della stessa;
27. garantire il rispetto di tutte le norme di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D. Leg.vo 81/2008;
28. altri obblighi:
 - 28.1.1. pulizia giornaliera dei reparti di ricezione e trattamento;
 - 28.1.2. pulizia periodica di tutte le macchine;
 - 28.1.3. pulizia periodica dei piazzali dell'impianto;
 - 28.1.4. pulizia giornaliera degli uffici e degli spogliatoi del personale;
 - 28.1.5. dotare tutto il personale di indumenti aziendali;
 - 28.1.6. gestione delle aree verdi dell'impianto;
 - 28.1.7. pulizia periodica della viabilità.

ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Al Concedente compete:

- 1) assicurare, in caso di necessario adeguamento delle strutture impiantistiche a nuove norme di legge, e a riconoscerne al gestore i costi a ciò sostenuti;
- 2) fornire presso l'impianto tutta la produzione annuale di FORSU e materiale verde strutturante alle condizioni di cui al presente capitolato.



ART. 12

APERTURA IMPIANTO

L'orario di apertura dell'impianto per le attività di conferimento dei rifiuti sarà in linea di massima dalle ore 06.00 alle ore 15.00 dal lunedì al sabato. Sarà garantita l'apertura dell'impianto di un giorno durante le doppie festive. Per eventuali aperture domenicali e durante i giorni festivi infrasettimanali sarà concordato con l'Ente l'orario e le quantità.

ART. 13

RESPONSABILE TECNICO DI GESTIONE

Il Gestore procederà, all'atto di consegna dell'impianto, alla nomina del Responsabile Tecnico di Gestione e ne darà comunicazione al Concedente, il quale sarà ritenuto responsabile della gestione complessiva dell'impianto ed agirà in assoluta autonomia per tutte le funzioni riservate per legge a tale ruolo.

Il tecnico responsabile di gestione dovrà essere un tecnico competente ed esperto nel campo della gestione di impianti di trattamento rifiuti analoghi.

ART. 14

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria a carico del gestore, in quanto compensata con il costo di gestione, si intende quanto qui di seguito elencato a titolo esemplificativo, al di là dell'impegno ulteriore del gestore per quanto riguarda l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione programmata e delle riparazioni o i ripristini conseguenti a negligenze dello stesso.

- 1) Pulizia e/o lavaggio delle aree coperte e scoperte di pertinenza dell'intero impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dalle lavorazioni e/o soggette rispettivamente al contatto con i rifiuti, che dovrà essere effettuata con frequenza di norma giornaliera;
- 2) Pulizia periodica delle griglie e canalette di raccolta dei percolati, svuotamento dei pozzetti di sedimentazione ecc... e pulizia e manutenzione delle reti pluviali e fognarie, comprese le relative vasche di raccolta;
- 3) Pulizia periodica delle macchine costituenti l'impianto, sia di quelle destinate alla lavorazione che di quelle operanti il trasporto dei materiali fra le macchine stesse (nastri) e delle rispettive intelaiature portanti, rivestimenti e/o protezione esterne;
- 4) Esecuzione di ritocchi con idonee vernici alle parti metalliche di tutte le apparecchiature, intelaiature e strutture metalliche dell'impianto. (escluso il rifacimento periodico della verniciatura, oggetto di manutenzione straordinaria);
- 5) Lubrificazione ed ingrassaggio di qualsiasi parte in movimento o elemento dell'impianto, che risulti opportuna, sia per il migliore funzionamento che come misura di protezione dello stesso, anche quando ciò non risulti espressamente previsto ed indicato dai costruttori;
- 6) Manutenzione conservativa dell'impianto elettrico compreso la pulizia periodica interna ed esterna degli armadi e dei quadri, con sostituzione dei fusibili, lampade spia e lampade di illuminazione ecc... e verifica periodica e riparazione degli altri componenti di controllo, di manovra e di sicurezza;
- 7) Manutenzione degli strumenti di controllo, regolazione e misura ecc..., compresa la fornitura e sostituzione di carte, inchiostri e altri materiali di consumo;
- 8) Registrazione e regolazione di catene, cinghie, nastri, ecc...;
- 9) Manutenzione conservativa degli impianti ausiliari quali:
 - allacciamenti di potenza, dispositivi per il comando e la protezione di tutte le apparecchiature;
 - quadro generale con pannello sinottico;



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

- quadro di automazione;
 - impianto di messa a terra parafulmine;
 - impianto di illuminazione interna ed esterna;
 - impianto idrico di distribuzione ed antincendio;
 - sottostazioni elettriche;
 - impianto interfonico e ricerca persone;
 - impianto di pesatura automatica;
 - impianto di controllo dei processi;
 - impianto di trattamento arie, filtri e maniche, cicloni separatori, abbattitori ad umido, biofiltri;
- nonché:
- rete di distribuzione f.e.m. per manutenzioni;
 - reti fognarie e relative tombinature;
- 10) Manutenzioni delle aree verdi e delle relative piantumazioni quali sfalcio regolare, potature, concimazioni, innaffiamenti, trattamenti fitosanitari, ecc... ed esecuzione di quant'altro necessario in qualsiasi periodo dell'anno al fine di salvaguardare l'integrità ed il naturale sviluppo;
 - 11) Manutenzione dei fabbricati, infissi, locali e servizi igienici, delle recinzioni e degli accessi tutti all'impianto, agli edifici ed ai locali;
 - 12) Manutenzione di tutta la strumentazione elettronica accessoria all'impianto, manutenzione alle attrezzature di laboratorio ecc...;
 - 13) Verifica, ripristino e manutenzione di tutta la occorrente segnaletica di servizio, di sicurezza e di prevenzione infortuni previsti dalle norme vigenti;
 - 14) Manutenzione della viabilità interna, nelle aree di propria pertinenza delle superfici bitumate, dei cordoli e dei marciapiedi, compreso lo sgombero della neve e lo spargimento di eventuali soluzioni saline antighiaccio o per abbattimento polvere. (Esclusi i rifacimenti dei manti per normale usura e relative asfaltature).
 - 15) Manutenzione degli automezzi, macchine operatrici ed attrezzature speciali ausiliarie (cassoni scarrabili) comprese le operazioni di lavaggio periodico, ingrassaggio, ritocchi alle vernici, ecc...;
 - 16) Manutenzione dei biofiltri e di tutti i sistemi relativi di captazione e adduzione arie da depurare.

ART. 15

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Per evitare i danni derivanti dall'usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivanti dalla corrosione delle parti metalliche, il gestore è tenuto ad eseguire la manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche oltre che alle restanti parti dell'impianto e degli automezzi, macchine operatrici ed attrezzature ausiliarie in dotazione allo stesso, secondo le schede di manutenzione giornaliera, settimanale, mensile, contenute nell'apposito piano, come offerto in sede di gara.

Si intende che rientrano fra le manutenzioni programmate anche tutte le sostituzioni periodiche delle parti di usura e/o consumo delle apparecchiature.

ART. 16

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono relativi alla sostituzione. Costituisce manutenzione straordinaria, a carico del concedente, fatto salvo quanto determinato in sede di gara, ogni intervento di sostituzione delle macchine, adeguamento dell'impianto e macchine a nuove normative e/o prescrizioni da parte degli Enti di controllo.

Ogni qualvolta durante la gestione si dovesse verificare la necessità di provvedere ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, il gestore sarà tenuto a relazionare dettagliatamente la



manutenzione straordinaria indicando il motivo, la soluzione, i costi (almeno 3 preventivi) e i tempi. Il Concedente avrà la facoltà di richiedere altri preventivi e di procedere direttamente all'intervento di manutenzione straordinaria.

Il gestore, prima di procedere ad eseguire interventi straordinari, dovrà ricevere dal Concedente formale autorizzazione.

Nel caso di eventi straordinari (terremoti, alluvioni ecc...) i costi per il ripristino saranno a carico del Concedente, fatto salvo quanto determinato in sede di gara.

ART. 17 RIPARAZIONE DEI GUASTI

Per "guasto" si intende un danno oppure una rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di un macchinario.

Essa dovrà essere imprevedibile ed improvviso e non dovrà dipendere da una carenza di controllo, manutenzione o comunque imputabile a colpa del gestore.

Il gestore dovrà provvedere alla tempestiva riparazione di qualsiasi guasto al fine di assicurare la funzionalità costante dell'impianto.

In ogni caso il costo della riparazione del guasto sarà ad esclusivo carico del gestore.

Qualora si verifichi un guasto tale da pregiudicare il comportamento della lavorazione dei rifiuti già conferiti e accettati all'impianto e/o di quelli previsti le ore/giornate successive, il gestore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Concedente oltre che a mezzo telefonico.

Ogni riparazione eseguita dovrà essere debitamente annotata sul Registro delle Manutenzioni.

ART. 18 FERMO TECNICO

Il Concedente stabilirà, su istanza del gestore, i periodi di fermo impianto necessari all'esecuzione delle manutenzioni straordinarie pianificate e concordate, qualora occorrenti.

Tali fermate dovranno essere concordate, in relazione alla tipologia ed all'entità dei lavori straordinari da eseguire, affinché la durata prevista e la data di inizio delle stesse siano assolutamente compatibili con i tempi di attivazione delle soluzioni alternative di smaltimento dei rifiuti da parte del Concedente.

Sono ritenuti fermi tecnici anche quelli dovuti a guasti improvvisi dell'impianto, i cui motivi non siano imputabili a colpa dell'Aggiudicatario.

Gli oneri delle soluzioni di smaltimento alternativo restano a carico del Concedente, fatto salvo quanto determinato in sede di gara.

Nessun corrispettivo sarà dovuto all'aggiudicatario per la mancata lavorazione dei rifiuti nelle giornate di fermo tecnico dell'impianto salvo quanto previsto in relazione al quantitativo minimo garantito di rifiuti da trattare all'anno.

ART. 19 DIVIETO ALL'IMPRESA DI MODIFICARE LE OPERE PRESE IN CONSEGNA

E' vietato al conduttore apportare modifiche all'Impianto preso in consegna senza la preventiva autorizzazione del Concedente.

Come per le manutenzioni straordinarie, il gestore può proporre di apportare all'impianto modifiche allo schema di funzionamento, ai macchinari e all'impianto elettrico, comunicando i motivi delle proposte, le migliorie che si avrebbero all'impianto per effetto delle stesse ed il costo relativo.



ART. 20

MAGAZZINO RICAMBI – OFFICINA

Il gestore, dovrà garantire, oltre che di un'officina attrezzata, anche un magazzino ricambi sufficiente alla manutenzione ordinaria e programmata.

Durante la conduzione il gestore dovrà approvvigionare i pezzi e i materiali di consumo e di ricambio che risulteranno occorrenti o che riterrà opportuno e necessari, anche al fine di costituire un magazzino e/o un'officina più completi del previsto per fronteggiare al meglio le manutenzioni ordinarie, programmate, straordinarie e di guasto.

A fine conduzione tutti i materiali, pezzi di ricambio e/o gli attrezzi di officina saranno acquistati dal Concedente ai prezzi correnti di mercato.

ART. 21

MASSIMO CONFERIMENTO AMMESSO E QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO

Premesso che la conduzione dell'impianto sarà tesa alla saturazione della potenzialità autorizzata, ai fini del presente appalto il **quantitativo massimo ammesso** in ingresso all'impianto, per effetto dei conferimenti che avranno luogo a cura dei soggetti all'uopo preventivamente autorizzati dal Concedente, per l'intera durata dell'affidamento è pari alla potenzialità dell'impianto di cui al precedente art. 4 del presente Capitolato.

Rimane la facoltà nonché l'onere in totale autonomia di saturare l'impianto con i rifiuti provenienti dagli altri Comuni della Provincia di Salerno o altri conferitori terzi provenienti dal resto del territorio nazionale, autorizzati preventivamente dal Comune di Eboli.

Il Concedente ne garantisce minime 4.600 tonnellate/anno, di cui 4.400 t/anno di FORSU e 200 t/anno di verde/strutturante.

Le eventuali tonnellate superiori al quantitativo minimo garantito di 4.600,00 saranno pagate allo stesso prezzo unitario offerto in sede di gara per il Comune di Eboli dall'aggiudicatario.

ART. 22

CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Per il servizio di conduzione dell'impianto il Gestore sarà remunerato dai vari conferitori con l'applicazione della tariffa unitaria di conferimento, come indicata, ma non vincolante, nel Piano Economico Finanziario, moltiplicata per le tonnellate effettivamente trattate nel periodo di riferimento.

Il Gestore è tenuto, altresì, ad applicare al Concedente la tariffa unitaria offerta in sede di gara per le tonnellate effettivamente conferite e trattate.

Il Gestore, infine, è obbligato a corrispondere al Concedente il contributo di ristoro ambientale previsto dall'art. 28 della L.R. 28.03.2007 n.4 e disciplinato dal Regolamento regionale del 27.07.2012 n.8;

ART. 23

MODALITA' DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CESSIONE DEL CREDITO

La liquidazione del corrispettivo da parte del Comune di Eboli, calcolato applicando il prezzo unitario offerto dalla ditta in sede di gara per le quantità effettivamente trattate, sarà effettuata previa fatturazione mensile, entro 60 gg. dalla data fattura.

Si procederà ad emettere relativa determina di liquidazione per il servizio svolto mensilmente, previa acquisizione favorevole del DURC.

Qualora il DURC non sia positivo si provvederà a trattenere in sede di liquidazione l'importo da accantonare per il versamento in favore dell'Ente previdenziale e/o assicurativo creditore.

Eventuali penali saranno decurtate dall'importo delle suddette fatture senza alcuna formalità.



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 su ogni pagamento verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5 % sull'importo netto da fatturare.

Su ogni pagamento mensile, altresì, sarà effettuata una ritenuta pari al compenso lordo da corrispondere al Responsabile/Direttore dell'esecuzione nominato dal Concedente.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Concedente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La cessione del credito è autorizzata preventivamente dal Concedente.

ART. 24

VOCI DI COSTO A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del gestore i seguenti costi:

- 28.1.8. Personale;
- 28.1.9. Carburanti;
- 28.1.10. Lubrificanti;
- 28.1.11. Materiali di consumo;
- 28.1.12. Ricambi;
- 28.1.13. Manutenzioni ordinarie e programmate;
- 28.1.14. Enel;
- 28.1.15. Analisi;
- 28.1.16. Indagini previste dall'autorizzazione regionale per la gestione complessiva dell'impianto;
- 28.1.17. Commercializzazione del compost di qualità;
- 28.1.18. Sicurezza;
- 28.1.19. Dispositivi di Protezione Individuale;
- 28.1.20. Assicurazioni;
- 28.1.21. Smaltimento sovralli e fanghi percolato.

ART. 25

VOCI DI COSTO A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Concedente le manutenzioni straordinarie per adeguamento dell'impianto in caso di sopravvenute nuove normative, o regolamento o richieste da Enti, fatto salvo quanto determinato in sede di gara.

ART. 26

PENALI

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal gestore, che dovranno comunque pervenire all'amministrazione entro il termine stabilito dalla diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà all'applicazione di una penalità giornaliera pari all'uno (1) per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, anche questo quale limite giornaliero, del valore contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale troverà applicazione quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016.



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avverrà in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al verificarsi dell'episodio sanzionato.

Qualora ciò non sia possibile, il pagamento della penale avverrà mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte della ditta aggiudicataria di reintegrare la stessa entro il termine di giorni quindici.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 27 SMALTIMENTI

I sovralli derivanti dalla lavorazione all'impianto nonché i fanghi di risulta rinvenuti dal trattamento del percolato, saranno trasportati e smaltiti in idonei impianti autorizzati a cura e spese dell'affidatario.

ART. 28 GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO

Il gestore dovrà effettuare la corretta gestione dell'impianto di trattamento del percolato, garantendo in qualsiasi momento i parametri previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le acque di scarico.

ART. 29 VISITE ALL'IMPIANTO DA PARTE DI TERZI

L'Ente potrà autorizzare le visite all'impianto a tutte le persone che ne faranno motivata richiesta, quali tecnici ed amministratori di altri Enti, scolaresche ecc., previa preavviso scritto al gestore.

Non sarà necessario preavviso o l'autorizzazione dell'Ente per l'accesso all'impianto da parte dei propri Amministratori, del RUP, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dei tecnici degli Uffici Pubblici preposti ai controlli di legge.

Per ogni visita autorizzata dall'Ente a terzi verrà data comunicazione al gestore affinché predisponga l'accesso all'impianto garantendo la presenza di un accompagnatore qualificato.

Il Gestore dovrà far firmare ai terzi-visitatori una dichiarazione liberatoria di responsabilità con cui solleva ed esonera il gestore da responsabilità civile per eventuali danni che dovessero loro accadere durante la visita.

A tale riguardo il gestore predisporrà delle apposite procedure di visita che comunque dovranno essere concordate con il Concedente, per il rispetto delle norme di sicurezza, di confidenzialità e di segretezza.

ART. 30 DANNI A TERZI

Il Gestore dovrà adottare, nella conduzione dell'impianto, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori, delle persone che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente anche per conto del Concedente, comprese le persone da queste preposte alla direzione, rilievi, misurazioni, assistenza e sorveglianza dei lavori.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere, oltre che in caso di danni a cose o beni pubblici e privati, viene assunta dal gestore, restando sollevati da ogni e qualsiasi onere, sia dal Concedente, che le persone suddette da queste preposte alle operazioni di controllo e direzione di gestione.



Al gestore compete quindi, la responsabilità per infortuni nei confronti sia del proprio personale dipendente sia dei terzi tenuti ad operare nell'ambito dell'impianto (a titolo esemplificativo i trasportatori ed i conferitori di rifiuti) che di quelli che dovessero essere autorizzati dal Concedente ad effettuare visite o ispezioni previa debita informazione dell'Ente.

Il gestore dovrà controllare quindi sempre, anche se laddove l'impianto sia stato regolarmente collaudato, che tutto il complesso impiantistico sia in regola e venga mantenuto tale, per tutto il periodo della conduzione nel rispetto delle leggi e delle norme di sicurezza ed antinfortunistica vigenti.

ART. 31 SORVEGLIANZA

Il Gestore dovrà sempre provvedere alla sorveglianza, in particolar modo nelle ore di chiusura dell'impianto.

ART. 32 ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Al termine della concessione il gestore dovrà riconsegnare l'impianto in ordine, pulito, integro e funzionante, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

A tal fine:

- 1) almeno 1 mese prima della scadenza prevista del contratto, il Gestore procederà in contraddittorio con il Concedente alla verifica dello stato di fatto dell'impianto affinché si possa accertare compiutamente:
 - a) la situazione manutentiva e di funzionamento di tutte le macchine installate, le attrezzature ed i sistemi, gli impianti tecnologici e di servizio oltre allo stato degli immobili, delle aree scoperte e di tutto quanto avuto in uso;
 - b) la composizione e la consistenza residua dei materiali di consumo e ricambio magazzino.In caso di mancata partecipazione al contraddittorio varrà quanto, in via sostitutiva dovrà essere rilevato autonomamente dal Concedente, senza la possibilità di ulteriori rilievi da parte del gestore. Qualora venissero riscontrati danni, malfunzionamenti o qualsiasi altro elemento che possa determinare un peggioramento rispetto all'iniziale stato di consistenza, salvo il normale deperimento dovuto all'uso ed al tempo, il Concedente avrà titolo per pretendere il risarcimento dei danni.
- 2) con congruo anticipo il gestore dovrà anche organizzare lo smontaggio di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui, dei detriti e di tutta l'attrezzatura di sua proprietà, salvo quanto possa occorrere in impianto per garantirne la normale attività fino alla prevista scadenza contrattuale che, in tal caso, dovrà essere rimossa nei successivi 30 gg.. Decorso tale termine il Concedente, in mancanza di valide giustificazioni o precisi accordi, potrà provvedere in via sostitutiva con addebito dei costi in capo al gestore;
- 3) il gestore dovrà riconsegnare il registro delle manutenzioni debitamente compilato ed aggiornato ed il Piano di Manutenzione Programmata ed il Programma Periodico di Controllo, con tutte le schede relative allegate e controfirmate.

ART. 33 CAUSE DI RISOLUZIONE

In tutti i casi d'inadempimento da parte della ditta aggiudicataria del servizio, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, lo stesso può essere risolto dal Comune ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- frode;
- gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali;



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
- cessione in subappalto in tutto o in parte del servizio;
- superamento del limite di penale del 10% previsto dal precedente art.26.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La ditta è obbligata all'immediata sospensione del servizio.

In particolare, il Comune di Eboli, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, si riserva di esigere dalla ditta il rimborso delle spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.

Il Comune ha facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che la ditta è tenuta a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata a/r indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

E' motivo di risoluzione espressa l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti.

ART. 34

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria dovrà:

- comunicare al Responsabile del Procedimento gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- obbligarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari anche in relazione ai subappaltatori e sub contraenti;
- obbligarsi ad informare il Concedente di eventuali inadempienze dell'obbligo di tracciabilità da parte delle proprie controparti.

È fatto obbligo al gestore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 35

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione.



Comune di Eboli

Area Posizione Organizzativa
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE

Il trattamento dei dati personali viene esercitato sia in modalità automatizzata che cartacea.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della prestazione, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 36

ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per gli effetti del contratto l'affidatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Casa comunale, e Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Salerno.

ART. 37

SPESE

Le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni ed ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa. Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

ART. 38

NORME DI CHIUSURA

Per quanto espressamente non previsto da presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge contenute nel codice civile e di procedura civile nonché nel D.Lgs. n.50/2016.